



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CREVACUORE

VIA GARIBALDI 14 - CAP 13864

TEL 015.768154 - 768778 - FAX 768698 - C.F. 82001090024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di gennaio alle ore 18:00, nella sala riservata per le riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** ed in seduta di **Prima** Convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

RAFFO ERMANNO	P
BIOLCATI ALBERTO	P
STANGALINI GIOVANNI	P
TOSO MASSIMO	P
BONAN GIANMARCO	A
BERTONE SANDRA	P
DI CATALDI CORRADO	P
GARINO MICHELA	A
BITTANTE ROBERTO	P
GIACOBINO ELISABETTA	P
VIGNALI PAOLO	P
	Totali Presenti: 9
	Totali Assenti : 2

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE GARAVAGLIA TIZIANO , riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il sig. RAFFO ERMANNO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:
“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”
- **Richiamata** la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- **Considerato** che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- **Visto** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:
“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

- **Visto** l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97;
- **Considerato** che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, differito al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;
- **Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **Visto** il “Regolamento comunale per la disciplina delle entrate” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/1999, modificato con deliberazione consiliare n. 3 in data 29/03/2007;
- **Visto** il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- **Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- **Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;
- **Con** voti favorevoli favorevoli n. 9, contrari n.0, astenuti n.0, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare il «**Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 50 articoli;

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;

3) di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5) di inserire, qualora si rendesse necessario, copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, anche se la circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/11/2019 ha chiarito che l'applicazione dell'art. 13, c. 15-ter del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria, per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

6) In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, come disciplinato dal comma 846, art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di cui al presente regolamento, per la parte relativa all'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni rimane affidata in concessione all'attuale concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto.

Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere:
Regolarità tecnica: Favorevole.

Il Responsabile del servizio
F.to GARAVAGLIA TIZIANO

Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere:
Regolarità contabile: Favorevole.

Il Responsabile del servizio
F.to RIETTI SIMONA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to RAFFO ERMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA TIZIANO

PUBBLICAZIONE

N. 116 Registro Pubblicazione

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Crevacuore, lì 15-04-2021

SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA TIZIANO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ☒ è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Crevacuore, lì

SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA TIZIANO

È copia conforme all'originale.
Lì, 29-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
GARAVAGLIA TIZIANO